

Decreto commissariale 23 dicembre 1959, n.53
Istituzione di un Punto Franco nel comprensorio del Porto Industriale di Trieste

(s.o. del 24 dicembre 1959 al Bollettino Ufficiale n.36 del 21 dicembre 1959)

Il Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste

Visto il proprio decreto n.29 del 19 gennaio 1955;

Visto il D.P.R. 27 ottobre 1954¹ ed in virtù dei poteri conferitigli;

Decreta:

Articolo 1

È istituito nel comprensorio del Porto Industriale di Trieste un nuovo punto franco in applicazione dell'articolo 16 del decreto commissariale 19 gennaio 1955, n.29².

Esso è compreso nell'area della planimetria annessa al presente decreto, delimitata dal canale navigabile, dal torrente S. Antonio, da un tratto del nuovo tronco della strada statale n.15 in corso di costruzione, da un tratto della strada statale n.15 oggi esistente, dai confini nord delle proprietà "Gaslini", Ente del porto industriale ed "Aquila" e dal nuovo alveo del torrente Rosandra.

Articolo 2

L'area costituita in punto franco ai sensi dell'articolo 1 è considerata fuori della linea doganale a norma dell'articolo 1 della legge 25 settembre 1940, n.1424³.

Nell'area stessa, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si possono compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.

Le merci estere introdotte in detta area si considerano fuori del territorio doganale e se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.

Possono peraltro essere liberamente respinte in transito previe le formalità strettamente necessarie a garantire la regolarità dei trasporti attraverso il territorio doganale per le spedizioni via terra e salva l'osservanza delle disposizioni relative al transito, estranee al regime doganale di punto franco.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nell'area medesima si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che, a richiesta degli interessati, non siano assoggettate a vigilanza fiscale per mantenerne la nazionalità.

Articolo 3

I prodotti petroliferi ed i combustibili in genere destinati al consumo degli stabilimenti industriali ubicati nell'ambito del punto franco istituito dal presente decreto sono ammessi alla esenzione dal dazio doganale e dalla sovrimposta di confine, se esteri, e dalla imposta di fabbricazione, se nazionali.

E altresì ammessa alla esenzione dall'imposta erariale di consumo l'energia elettrica comunque impiegata negli stabilimenti stessi.

Articolo 4

Il carattere extradoganale del punto franco non si estende:

- a) alle merci estere quando ne sia fatto uso e consumo nell'ambito del punto franco, salvo quanto disposto dal precedente articolo;
- b) ai materiali di impianto e di arredamento.

¹ DPR 27 ottobre 1954 "Nomina di un Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste".

² Decreto commissariale del 19 gennaio 1955, n.29 "Porto franco di Trieste" e inoltre si vedano anche i successivi: Decreto commissariale 10 febbraio 1962, n.4 "Ampliamento dell'area del punto franco nel comprensorio del porto industriale di Trieste" e la legge 12 marzo 1968, n.429 "Ampliamento del comprensorio del porto industriale di Trieste".

³ La legge 25 settembre 1940, n.1424 (GU n.250 del 24.10.1940) è stata abrogata con l'art.352 del DPR n.43/1973 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" (GU n.80 del 28.03.1973) [in raccolta]. Per pronto riscontro si riportano i testi originali del citato art.1 e del collegato art.78: Art.1- Linea doganale - "Il lido del mare, le sponde nazionali del Lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Sono tuttavia, considerati entro la linea doganale gli specchi d'acqua dei porti marittimi e delle rade destinati all'ancoraggio delle navi. Sono considerati fuori della linea doganale: le acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio; i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e Susa, dichiarati neutrali con la Convenzione italo-francese del 7 marzo 1861; il Comune di Campione d'Italia; il Comune di Livigno; il Territorio di Zara con le isole Lagosta e Pelagosa; la zona franca del Carnaro; i punti e i depositi franchi. Con reali decreti, salva l'eccezione di cui all'art.78, può essere stabilito quali altri territori siano da considerare fuori della linea doganale, e può altresì essere modificata la linea doganale stessa. Nei territori extra-doganali sopra elencati, il Ministro per le finanze, con suo decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, può vietare depositi di determinate merci estere, soggette a diritti di confine, ovvero limitarli ai bisogni degli abitanti". Art.78 - Punti franchi - "I punti franchi, menzionati nell'art.1 di questa legge, possono essere istituiti con legge nelle principali città marittime del regno. Con decreto reale sono stabilite le attività commerciali o industriali che possono essere esercitate nei punti franchi e le disposizioni necessarie ai fini doganali".

Restano peraltro ferme le agevolazioni fiscali previste, per la zona industriale di Trieste dall'Ordine n.66⁴ del 18 aprile 1953 e successive modificazioni.

Per il movimento, il deposito e la manipolazione nell'ambito del punto franco dei generi di monopolio, della saccarina, degli stupefacenti e delle altre merci facilmente contrabbandabili, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto Ministeriale 20 dicembre 1925⁵ relativo alle norme doganali per l'esercizio dei punti franchi di Trieste.

Articolo 5

Fermo restando quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente, il regime di punto franco previsto dal presente decreto non ha effetto nei riguardi dell'imposta generale sull'entrata afferente agli atti economici che hanno luogo nell'ambito del punto franco stesso.

Articolo 6

Le navi mercantili e le merci di tutti i Paesi sono ammesse a fruire degli impianti e dei servizi del punto franco nonché delle franchigie doganali senza alcuna discriminazione relativamente alla bandiera delle navi od all'origine, destinazione o proprietà delle merci anche in ordine alla percezione dei diritti portuali e dei corrispettivi dei servizi.

Non è ammessa la creazione nel punto franco di zone speciali riservate in modo esclusivo ad uno Stato.

Articolo 7

È assicurata conformemente alle convenzioni ed agli impegni internazionali, la libertà di transito alle merci trasportate per ferrovia e per altro mezzo di trasporto per via ordinaria tra il punto franco e gli Stati esteri o viceversa senza che vengano riscossi né dazi doganali né tasse di effetto equivalente ad eccezione dei diritti che rappresentano il corrispettivo dei servizi prestati.

Non sarà adottata, nei riguardi delle merci destinate o provenienti dal punto franco, alcuna misura discriminatoria in materia di tariffe, di servizi e di norme doganali e sanitarie.

Articolo 8

È confermato l'esercizio delle attività industriali esistenti alla data del presente decreto nel punto franco istituito dal medesimo.

Il loro ampliamento e l'impianto di nuove attività industriali sono subordinati a preventiva autorizzazione del Ministro per le Finanze, di concerto con quello del Tesoro, sentiti, ove occorra, anche gli altri Ministeri interessati.

Articolo 9

I prodotti fabbricati in stabilimenti situati nel punto franco possono essere destinati al territorio doganale, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, di concerto con gli altri Ministeri interessati, a condizione che:

- a) vengano corrisposti i diritti doganali limitatamente alle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione e le imposte afferenti i prodotti di cui all'articolo 3 consumati nel ciclo produttivo;
- b) gli stabilimenti vengano sottoposti, a spese degli interessati, a vigilanza permanente;
- c) la quantità di prodotti da ammettere all'importazione nel territorio doganale non superi la quantità degli stessi prodotti esportati dallo stabilimento.

Nel caso in cui la quantità dei prodotti destinati al territorio doganale ecceda quella esportata dallo stabilimento, l'eccedenza sarà sottoposta al trattamento fiscale dei similari prodotti provenienti direttamente dall'estero.

Articolo 10

L'amministrazione del punto franco è affidata all'Ente del porto industriale di Trieste, che terrà distinta nel proprio bilancio la relativa gestione finanziaria.

Tale Ente è tenuto:

- a) a costruire e mantenere in buono stato la cinta doganale ed a eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria per il sicuro esercizio della vigilanza;
- b) a fornire gratuitamente i necessari locali ammobiliati per gli uffici doganali e ferroviari e per il personale di vigilanza ed a provvedere all'ordinaria manutenzione, nonché alla loro illuminazione e riscaldamento.

Per le spese di ordinaria manutenzione, l'Ente del porto industriale di Trieste è autorizzato ad esigere un contributo dagli utenti del punto franco.

⁴ GMA-Ordine n.66 del 18 aprile 1953 "Testo unico degli ordini e delle disposizioni concernenti il Porto Industriale di Trieste".

⁵ DM 20 dicembre 1925 n. 1693 "Norme doganali per l'esercizio dei Punti franchi di Fiume e di Trieste".

Articolo 11

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere che, nell'area del punto franco, sono necessarie per la costruzione e l'esercizio di stabilimenti industriali, per le istituzioni di protezione sociale, e, in generale per le opere di pubblica utilizzazione, ivi comprese le opere occorrenti all'erezione della cinta doganale ed alla relativa vigilanza. Per l'attuazione delle opere suddette, l'Ente del porto industriale di Trieste ha la facoltà di espropriare gli immobili occorrenti, applicando le norme contenute negli articoli XIV, XV e XVI dell'Ordine n.66 del 18 aprile 1953 e successive modificazioni.

Articolo 12

Al fine di coordinare, sviluppare e amministrare il punto franco, l'Ente del porto industriale di Trieste ha le facoltà di cui all'articolo III dell'Ordine n.66 del 18 aprile 1953, e particolarmente quella di promuovere la costruzione di strade e fognature e l'installazione dei servizi di energia elettrica, gas ed acqua e di sviluppare i servizi ferroviari occorrenti, prendendo a tale riguardo gli opportuni accordi con l'amministrazione ferroviaria.

Articolo 13

Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti della Polizia Tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli stabilimenti, nei magazzini e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali.

Ogni eventuale vigilanza e controllo amministrativo e finanziario, eccettuato il caso di cui all'articolo 9, saranno considerati d'istituto.

Articolo 14

In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale, nonché le norme, relative all'esercizio dei punti franchi di Trieste, approvate con decreto Ministeriale 20 dicembre 1925 e con decreto commissariale 19 gennaio 1955, n.29.

Articolo 15

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Trieste, 23 dicembre 1959

Il Commissario Generale del Governo: dott. Giovanni Palmara

